



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL SEGRETARIO



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U.prot CTVA - 2012 - 0004660 del 18/12/2012

Pratica N.

Ref. Mittente:

Al Sig. Ministro
per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto

S e d e

Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali

S e d e

OGGETTO: trasmissione parere n. 1106 CTVA del 7 dicembre 2012. Richiesta di parere art. 9 D.M. 150/07 progetto di variante strutturale e gestionale dell'esistente impianto di trattamento rifiuti nel Comune di Agnosine (Bs) - richiesta chiarimenti, proponente Società Vallesabbia Servizi Srl.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. GAB/DEC/150/2007, e per le successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta Plenaria del 7 dicembre 2012.

Si saluta.

Il Segretario della Commissione
(avv. Sandro Campilongo)

All. c/s

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00
Funzionario responsabile: CTVA-US-06
CTVA-US-06_2012-0170.DOC

Comitato Tecnico di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
il Segretario della Commissione

La presente copia fotostatica composta di N° 5 fogli è conforme al suo originale.
Roma, li 18 DIC, 2012



[Handwritten signature]

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Parere n. 1106 del 07 dicembre 2012

Progetto	Parere Art. 9 DM 150/07 Progetto di variante strutturale e gestionale dell'esistente impianto di trattamento rifiuti nel Comune di Agnosine (BS) - Richiesta chiarimenti
Proponente	Vallesabbia Servizi S.r.l.

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

[Large handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota prot. DVA-2012-0025306 del 19 ottobre 2012, acquisita la prot. CTVA-2012-0003760 del 19 ottobre 2012 con la quale la Direzione chiede alla Commissione Tecnica di riesaminare il quadro prescrittivo presente nel parere n. 284 del 29 aprile 2009 e quindi le considerazioni esposte nel parere n. 1043 del 21 settembre 2012;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. '98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011;

PREMESSO che:

- la Società VallesabbiaServizi s.r.l. ha trasmesso con nota del 25/10/2006, richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di variante strutturale e gestionale dell'esistente impianto di trattamento rifiuti nel Comune di Agnosine (BS);
- con nota prot. CTVA-2009-0001779 del 12/05/2009 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha trasmesso il parere positivo con prescrizioni n. 284 del 29/04/2009;
- con nota prot. exDSA-2009-0030969 del 19/11/2009 la Direzione ha richiesto chiarimenti alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VTA/VAS in merito al parere sopra citato in quanto ha constatato che tale parere sarebbe stato circoscritto [...] *alla sola variante gestionale* [...] e non [...] *alla variante strutturale* [...];
- con nota prot. CTVA-2010-0000769 del 02/03/2010 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, in risposta alla nota di cui sopra, si è espressa precisando che; "il giudizio di compatibilità ambientale, che non può essere mai rilasciato in sanatoria, non poteva che riguardare solo la variante gestionale, prendendo atto che la variante strutturale, strettamente connessa a quella gestionale, era già stata realizzata - dopo l'iniziale richiesta del 2006 - dietro autorizzazione della Provincia di Brescia ed aveva ottenuto l'ALA dalla Regione Lombardia [...];
- con nota prot. DVA-2010-0010019 del 19/04/2010 la Direzione ha richiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS "di provvedere a completare l'istruttoria di

propria competenza, integrando il parere 284 del 29/04/2009 con l'analisi e la valutazione degli effetti ambientali derivanti dalla realizzazione della "variante strutturale già realizzata nel 2007" [...] provvedendo ad individuare e definire in modo specifico gli eventuali danni, compromissioni e/o alterazioni ambientali derivanti, nel caso, dall'intervento già realizzato";

- con nota prot. CTVA-2010-0004531 del 23/12/2010 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha trasmesso il parere n. 589 del 03/12/2010 in revisione al precedente parere n. 284 del 29/04/2009 ed in risposta alla richiesta di chiarimenti di cui sopra. In tale parere la CTVA "[...] ribadisce che il giudizio positivo di compatibilità ambientale, [...] espresso col parere n. 284 del 29/04/2009 si riferisce alla sola variante gestionale, non estendendosi a quella strutturale. Resta inteso che la compatibilità ambientale della variante gestionale presuppone la compatibilità ambientale della variante strutturale oggetto di valutazioni espresse da autorità locali competenti in materia, [...] ma non oggetto del parere n. 284 del 29/04/2009. Fermo restando che l'eventuale attivazione di una procedura ispettiva di controllo ai sensi dell'art. 29 comma 2 del Codice dell'Ambiente ben permetterebbe a codesta DVA "per il tramite del sistema agenziale", e non attraverso la scrivente Commissione di escludere anche la più remota sussistenza di un danno al bene giuridico ambiente [...]";
- con nota prot. CTVA-2011-0000623 del 25/02/2011, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha precisato che "non ha potuto pronunciarsi sulla compatibilità ambientale della variante strutturale, atteso che la stessa è risultata essere già stata realizzata in corso di procedura di VIA" e che "dalla documentazione analizzata risulta che il nuovo impianto di inertizzazione è equivalente al precedente per principio di funzionamento, schema di progetto, potenzialità oraria e tipologia di materiali trattati", tanto che, allo stato degli atti e sulla base del parere emesso e ferma restando la necessaria istruttoria in ordine alla conformità del realizzato rispetto al progetto, si può presumere la compatibilità ambientale del progetto";
- con nota prot. DVA-2011-005517 del 08.03.2011 la Direzione ha predisposto il Decreto di compatibilità ambientale con giudizio positivo relativo alla sola variante gestionale dell'impianto e lo ha trasmesso alla firma dell'On. Ministro;
- con nota GAB-2011-0033370 del 11.11.2011 è stato restituito alla Direzione il succitato Decreto con allegati i pareri negativi espressi dal Capo della Segreteria Tecnica e dal Consigliere Giuridico del Ministro in cui si chiedono ulteriori approfondimenti "[...] al fine di pervenire ad una definizione complessiva della materia";

VISTA la nota prot. DVA-2011-0028616 del 15 novembre 2011, acquisita al prot. CTVA-2011-0004013 del 16 novembre 2011 con la quale la Direzione trasmette alla Commissione la nota GAB-2011-0033370 del 11.11.2011 e rimane in attesa di conoscere i relativi esiti istruttori;

VISTA la nota prot. DVA-2012-0017819 del 23 luglio 2012, acquisita al prot. CTVA-2012-0002674 del 24 luglio 2012, con la quale la Direzione ha trasmesso la documentazione trasmessa dalla società Vallesabbia Servizi s.r.l. contenente delle integrazioni volontarie relative al progetto in oggetto;

VISTO che la variante strutturale dell'impianto, che consiste nella ricollocazione e nella sostituzione dell'impianto di inertizzazione esistente con un nuovo impianto avente pari caratteristiche e specifiche tecniche, è stata autorizzata con N.O.F. della Provincia di Brescia in data 13 febbraio 2007;

EVIDENZIANDO che tale impianto risulta già in esercizio dal 06 aprile 2007;

VISTO che l'impianto ha ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale dalla Regione Lombardia con Decreto n. 6771/08;

VISTO il parere n. 284 del 29 aprile 2009, con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale ha espresso giudizio favorevole con prescrizioni sulla compatibilità ambientale della variante gestionale dell'impianto, che prevedeva:

1. la possibilità di trattare nell'impianto di inertizzazione anche quei rifiuti che, in base alla classificazione di cui al punto 1.2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, risultano classificati come tossico nocivi;
2. un incremento del quantitativo dei rifiuti da trattare, senza modifica dei codici CER già autorizzati, portando:
 - o la quantità trattabile dall'impianto di inertizzazione dalla quota attualmente autorizzata (30.000 t/a) alla quota di 40.000 t/a;
 - o la quantità gestibile dall'impianto nella sua complessità dalla quota attualmente autorizzata (62.302 t/a) alla quota di 90.000 t/a;

VISTA la nota della VallesabbiaServizi s.r.l. del 09 luglio 2012, acquisita con nota prot. DVA-2012-0017294 del 17 luglio 2012, con la quale il proponente ha trasmesso i seguenti documenti integrativi inerenti la procedura di cui in oggetto:

- Documento integrativo – Focus sui potenziali impatti relativi alle emissioni in atmosfera e ai livelli di pressione acustica;
- Impatto acustico prodotto dalle lavorazioni ed impianti tecnologici a servizio dell'attività produttiva VallesabbiaServizi s.r.l.;
- Rapporti di prova relativi alle emissioni a camino – anni 2011-2010.

VISTO E CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli impatti in atmosfera, dallo studio integrativo effettuato dal proponente:

- per quanto riguarda le emissioni relazionate ai punti fissi (camini), l'impianto risulta dotato di n° 2 sorgenti di tipo puntuale caratterizzate da un flusso di massa su base oraria rispettivamente pari a 40.000 m³/h e 30.000 m³/h (valori massimi);
- allo stato di progetto non viene prevista una variazione significativa del flusso di massa su base oraria (m³/h);
- tali sorgenti sono state oggetto di specifica modellizzazione mediante l'impiego del software DIMULA, che è un modello gaussiano multi-sorgente che consente di effettuare simulazioni in versione short_term e in versione climatologica;

i dati impiegati in ingresso al modello DIMULA sono:

- inquinante: Polveri totali (PT);
- n. 2 sorgenti di tipo puntuale con flusso di massima pari a 40.000 m³/h e 30.000 m³/h;
- territorio classificato come rurale (situazione cautelativa), adottando il metodo di Irwin basato sull'utilizzo del territorio prevalente in un area di 3 Km² nell'intorno della sorgente;
- concentrazioni in uscita da camino desunte dai monitoraggi eseguiti nell'anno 2004 (p.to e2: 0,63 - 25,06 g/h – p.to e1: 0,72 - 21,01 g/h); valori cautelativi per il periodo 2004 – 2011 ad eccezione di un valore anomalo registrato nell'anno 2008 (1,3 mg/Nm³);
- il modello ha consentito di stimare livelli di concentrazione pari a 11,7 µg/m³ a distanza pari a 250 m dall'impianto, mentre utilizzando il valore anomalo riscontrato nell'anno 2008 il valore risulterebbe pari a circa 29 µg/m³;
- considerando i valori stimati mediante simulazione non risultano previsti potenziali impatti relazionati all'emissione di polveri totali (PT) su ricettori antropici, in quanto gli stessi risultano ubicati a distanza pari a circa 500\ m dall'impianto;
- per quanto riguarda i limiti normativi vigenti, con particolare riferimento al D.lgs. 155/10, considerando che il rapporto PM10 e polveri totali risulta pari 0,8, viene stimata una concentrazione

di PM10 pari a $9,36 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e tale valore (stima delle emissioni da camino) risulta cumulativo rispetto ai valori di fondo dell'area che, per quanto riguarda l'anno 2008, risultano pari a $31,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (fonte: ARPA, Centralina di Odolo 2008); quindi, complessivamente, viene stimata una concentrazione, a distanza superiore a 250 m dall'impianto, inferiore a $40,76 \mu\text{g}/\text{m}^3$, valore che risulta coerente con le indicazioni del D.lgs. 155/10 che fissa il limite di riferimento a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

VISTI i risultati della campagna di misura eseguita lungo i confini aziendali (nord e sud), relativamente alla componente PTS, che attesta che i valori misurati nelle 24 ore sono rispettivamente di 40,4 e $39,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Indagine Ambientale 2009) e quindi compatibili con le simulazioni effettuate;

VISTO E CONSIDERATO che, per quanto riguarda le indagini strumentali per la verifica dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale, eseguiti dal proponente in data 30 marzo 2012:

- il livello di rumore riscontrato sul confine aziendale durante il periodo diurno rispetta il limite imposto dai DPCM 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997 che fissa in 70 dB(A) il valore massimo in immissione;
- il livello di rumore misurato al recettore sensibile durante il periodo diurno rispetta il limite imposto dai DPCM 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997 che fissa in 65 dB(A) il valore massimo in immissione;
- il limite differenziale al recettore sensibile durante il periodo diurno rispetta il limite imposto dai DPCM 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997 che fissa in 5 dB(A) il valore massimo;
- non si rileva la presenza di componenti tonali, impulsive o a bassa frequenza sia durante il periodo diurno che durante il periodo notturno;
- complessivamente, quindi, le misure effettuate soddisfano i valori limite imposti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno;

VISTI i risultati dei campionamenti effettuati ad ottobre del 2011 sui due punti di emissione E01 ed E02, che confermano che, per i parametri ricercati, i valori rilevati rientrano tutti nei limiti fissati nell'autorizzazione integrata ambientale n. 6771/08;

VISTA, inoltre, la complessità dei meccanismi preposti al processo di inertizzazione, che potrebbero produrre interazioni chimico-fisiche tra rifiuto e rifiuto e tra elementi tossici e matrice di contenimento, e considerata la variabilità stessa delle matrici anche nell'ambito di tipologie simili di rifiuto, si ritiene necessario un efficace sistema di controllo operato sul materiale in uscita dagli impianti;

VISTO il parere n. 1043 del 21 settembre 2012, con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale ha ritenuto che "che per quanto riguarda la variante strutturale al progetto, la nuova configurazione dell'impianto, consistente nella sostituzione e ricollocazione dell'impianto di inertizzazione, non comporta ulteriore pregiudizio ambientale";

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE

- di ribadire le considerazioni già espresse nel parere n. 1043 del 21 settembre 2012;
- di aggiornare il quadro prescrittivo del parere n. 284 del 29 aprile 2009 che pertanto viene integralmente sostituito dal presente;

1. Valutata la qualità dell'aria nella zona dello stabilimento relativamente alla presenza di polveri totali sospese, accertato che c'è stata una diminuzione del parametro PTS dal 2006 ad oggi, considerata la

richiesta di aumento della quantità di rifiuti trattabili presso l'impianto dalla VallesabbiaServizi, al fine di non contribuire all'aggravamento della qualità dell'aria della zona di insediamento dell'impianto che ricade in zona C1 - zona prealpina e appenninica: fascia prealpina ed appenninica dell'Oltrepo Pavese, più esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura, in particolare dei precursori dell'ozono, si prescrive un limite emissivo per le polveri totali di 6 mg/Nmc.

- 1.1. Ogni 3 mesi dall'avvio del processo di inertizzazione dei rifiuti pericolosi già classificati tossici e nocivi dovrà essere eseguita la caratterizzazione chimica delle polveri emesse dai camini E1 ed E2. La validazione delle tecniche di analisi e dei risultati saranno verificate da ARPA Lombardia ed i risultati dovranno essere trasmessi all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
- 1.2. Per la misurazione del PM10 dovrà essere posizionata una centralina dedicata in prossimità della massima ricaduta a terra, i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del Proponente. Prima della messa in esercizio dovrà essere stipulato un Protocollo Operativo tra Regione Lombardia, ARPA Lombardia ed il Proponente finalizzato alla definizione di procedure, tempi e modalità di azione da intraprendere nell'eventualità che la centralina rilevi superamenti dei limiti stabiliti dalla normativa di settore (D.Lgs. 155/2010, 50 µg/mc).
- 1.3. Prima del rilascio dell'autorizzazione all'inertizzazione dei rifiuti pericolosi dovrà essere condotta, in accordo con ARPA Lombardia, una campagna di prelievi di terreno sia interni all'area dello stabilimento che esterni da ubicarsi nei punti di massima ricaduta per la ricerca degli analiti presenti nei rifiuti pericolosi che vengono trattati nello stabilimento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06. La rappresentatività dei punti di prelievo dei campioni e la validazione delle tecniche di analisi e dei risultati saranno verificate da ARPA Lombardia. Il monitoraggio dovrà essere svolto prima dell'autorizzazione all'inertizzazione dei rifiuti pericolosi e successivamente con cadenza semestrale.
2. Dovrà essere applicato un efficace sistema di controllo, da concordare con ARPA Lombardia, sul materiale in uscita dagli impianti al fine di assicurare la produzione di materiali inertizzati smaltibili, senza pericoli per l'ambiente.
3. I rifiuti prodotti nell'impianto di inertizzazione saranno conferiti in impianti di smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
4. La capacità della fase di maturazione del processo di inertizzazione, in relazione alla potenzialità giornaliera dell'impianto, dovrà consentire un tempo di maturazione tale da garantire il completamento dei processi chimico-fisici di inertizzazione prima dell'allontanamento dei materiali dallo stabilimento.
5. Le vasche di stoccaggio dei rifiuti presenti nel capannone 1 (bucche da 1 a 8) dovranno essere impermeabilizzate nei termini di legge per il caso specifico. Il collaudo effettuato andrà trasmesso al MATTM.
6. Le nuove condizioni operative richieste dovranno essere monitorate dall'ARPA per un periodo non inferiore ad un anno, con cadenza mensile. Si precisa che i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.
7. La Società dovrà realizzare un sistema di monitoraggio della falda acquifera, in accordo con ARPA, che preveda la realizzazione di piezometri di controllo delle acque sotterranee, che dovranno essere prelevate ed analizzate dall'ARPA con frequenza semestrale, secondo le metodiche stabilite dalla normativa vigente.

8. La Società dovrà presentare, entro 60 giorni dal rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, un nuovo modello di dispersione degli inquinanti che utilizzi quali dati di input i dati di monitoraggio relativi alle nuove condizioni di funzionamento dell'impianto; il modello dovrà essere concordato con l'ARPA.

9. La Società dovrà predisporre, entro 60 giorni dalla messa in esercizio un nuovo studio sull'impatto acustico che misuri le emissioni acustiche derivanti dal funzionamento del nuovo inertizzatore. Lo studio dovrà essere concordato con l'ARPA.

L'ottemperanza delle prescrizioni 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 6, deve essere verificata da Regione Lombardia e ARPA Lombardia.

L'ottemperanza della prescrizione 5 deve essere verificata da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'ottemperanza delle prescrizioni 7,8 e 9 deve essere verificata da ARPA Lombardia.

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)

ASSENTE

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Dott. Gualtiero Bellomo

Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

Ing. Silvio Bosetti

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Antonio Castelgrande

ASSENTE

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the page number '7 di 9'.

Arch. Giuseppe Chiriatti

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

Dott. Federico Crescenzi

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

Dott. Marco De Giorgi

Ing. Chiara Di Mambro

Ing. Francesco Di Mino

Avv. Luca Di Raimondo

Ing. Graziano Falappa

Arch. Antonio Gatto

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Prof. Antonio Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

Arch. Bortolo Mainardi

Avv. Michele Mauceri

Ing. Arturo Luca Montanelli

Ing. Francesco Montemagno

Ing. Santi Muscarà

Arch. Eleni Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti

Avv. Luigi Pelaggi

Cons. Roberto Proietti

Dott. Vincenzo Ruggiero

ASSENTE

Labello
Carlo Collivignarelli
Siro Corezzi

ASSENTE

B. Santa De Donno
ASSENTE

Marco De Giorgi
ASSENTE

Chiara Di Mambro

Francesco Di Mino
Luca Di Raimondo
Graziano Falappa
Antonio Gatto
Filippo Gargallo di Castel Lentini

Antonio Grimaldi
Despoina Karniadaki
Andrea Lazzari
Sergio Lembo
Salvatore Lo Nardo

Bortolo Mainardi
Michele Mauceri
ASSENTE

ASSENTE
Arturo Luca Montanelli
Francesco Montemagno
Santi Muscarà

ASSENTE
Eleni Papaleludi Melis
Mauro Patti
Luigi Pelaggi

Roberto Proietti
Vincenzo Ruggiero

21

Dott. Vincenzo Sacco

Vincenzo Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

Xavier Santiapichi

Dott. Paolo Saraceno

Paolo Saraceno

Dott. Franco Secchieri

Franco Secchieri

Arch. Francesca Soro

Francesca Soro

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Francesco Carmelo Vazzana

Ing. Roberto Viviani

ASSENTE

M

Q

h